

ISCRIZIONE ALLA CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIA: ADEMPIMENTI DELLE BANCHE

Giovanni Staiano *

1. Il nuovo quadro normativo

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (e la relativa normativa di attuazione: DM 7 novembre 2001 n. 458 e Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, modificato il 16 marzo 2005) hanno profondamente riformato la disciplina sanzionatoria degli assegni di cui alla legge n. 386/1990.

Questa riforma poggia essenzialmente su due innovativi principi: l'introduzione della revoca di sistema ad emettere assegni (che sostituisce la revoca bancaria di cui alla citata legge n. 386/1990) e l'istituzione di un Archivio informatizzato, denominato Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).

Il preminente interesse tutelato dalla predetta normativa è il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, come indicato dall'art. 10-bis della legge n. 386/1990 (introdotto dall'art. 36 d.lgs. n. 507/1999).

Ciò è perseguito mediante la costituzione presso la Banca d'Italia di un Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, diretto a prevenire l'utilizzo anomalo di tali strumenti e ad accrescere la sicurezza nella circolazione degli stessi, nonché la fiducia da parte degli utenti finali (cfr. il foglio informativo sulla Centrale di allarme interbancaria disponibile sul sito www.bancaditalia.it; voce: sistema dei pagamenti; centrale di allarme interbancaria).

In tale Archivio sono inseriti (cfr. il comma 1 del citato art. 10-bis) i seguenti dati:

- A) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
- B) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
- C) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
- D) generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
- E) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
- F) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

L'Archivio è così composto di varie sezioni, di cui quella denominata CAPRI (Centrale Allarme PRocedura Impagati) - ove sono inseriti i nominativi dei soggetti traenti assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista - è finalizzata a rendere conoscibile a tutti i soggetti interessati chi ha

* Settore Affari Legali ABI

utilizzato in modo illecito l'assegno, escludendolo per un certo periodo di tempo dalla possibilità di utilizzare tale strumento di pagamento¹.

Le altre sezioni dell'Archivio in parola - rispettivamente denominate: PASS (Procedura Assegni Sottratti e Smarriti), CARTER (CARTE Revocate), PROCAR (PROcedura CARte), ASA (Assegni Sanzioni Amministrative), ASP (Assegni Sanzioni Penali) - tendono all'innalzamento del livello della qualità dei pagamenti mediante la costituzione di una base-dati a disposizione del sistema, che può così, tra l'altro, appurare se gli assegni siano stati smarriti, rubati o non restituiti; se ai titolari delle carte di pagamento sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo; se le carte stesse siano state smarrite o rubate. In sostanza, sotto quest'ultimo profilo, la riforma legislativa "contribuisce a potenziare le garanzie poste a tutela della negoziazione e della circolazione dei titoli, rafforzando così la fiducia nella funzione di pagamento dello strumento, nell'ambito dell'azione più generale volta ad assicurare l'efficacia e l'affidabilità dei sistemi e dei circuiti di pagamento"². Relativamente al tema degli assegni, che qui ci occupa, sono da tenere presenti i dati contenuti nel supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti del 16 maggio 2006: nel solo mese di marzo 2006 gli "assegni revocati per mancanza fondi" sono stati 31.595, per un valore di 139,7 milioni di euro (con un considerevole aumento rispetto al precedente mese di febbraio: n. 26.379; importo complessivo: 116,9 milioni di euro) e gli "assegni revocati per mancanza di autorizzazione" sono stati 15.689, per un valore di 65,1 milioni di euro (mentre nel precedente mese di febbraio sono stati 15.225 per un valore di 64,3 milioni di euro).

2. I presupposti per l'applicazione della normativa in esame

Secondo gli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 507/1999 (che sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990) i fatti giuridicamente rilevanti sono: A) l'emissione di assegni senza autorizzazione; B) l'emissione di assegni senza provvista presentati al pagamento in tempo utile e non pagati nei 60 gg. successivi alla data di scadenza del termine di presentazione. Pertanto i presupposti per l'applicazione delle sanzioni previsti dalla nuova disciplina sono rimasti immutati rispetto alla normativa previgente.

Per stabilire quindi se la banca sia tenuta ad attivarsi in relazione alla nuova disciplina - provvedendo ad inviare l'informativa al Prefetto nel caso in cui non sia stato levato il protesto e ad inserire il nominativo del traente in Archivio - è necessario verificare se ricorrano i citati presupposti, con particolare riferimento al momento della presentazione al pagamento, che acquista un'indubbia rilevanza nel caso di assegno emesso senza provvista.

2.1. La presentazione al pagamento

Perché ricorra la fattispecie di cui all'art. 2, e cioè l'emissione di assegno senza provvista, è necessario anzitutto verificare se l'assegno sia stato presentato in tempo utile, e cioè nel termine previsto dall'art. 32 legge assegno. L'art. 2 della legge n. 386/1990 non è stato infatti modificato dalla nuova disciplina nella parte concernente la definizione di "emissione di assegno senza provvista", bensì nella natura della sanzione applicata a tale fattispecie, consistente ora nell'irrogazione di una pena amministrativa pecuniaria che si sostituisce alla precedente sanzione penale. In merito al concetto di presentazione, va precisato che condizione per l'esistenza dell'illecito in questione non è solo il mancato pagamento per

¹ cfr. DONATO, *Le linee generali della riforma: strategia normativa ed evoluzione del sistema bancario*, in *Il nuovo assegno bancario*, Roma, 2003, 24

² così: DONATO, *op. ult. cit.*, 25

difetto totale o parziale di provvista, ma anche che l'assegno sia stato presentato in tempo utile per il pagamento, vale a dire nei termini stabiliti dal citato art. 32 legge assegno³.

La presentazione al pagamento presso la banca trattaria dopo lo spirare dei termini previsti da quest'ultima disposizione non consente di ravvisare gli estremi di emissione senza provvista (così come previsti dal nuovo art. 2 della legge n. 386/1990, modificato dal d.lgs. n. 507/1999) e non fa sorgere in capo alla banca trattaria gli obblighi contemplati dalla disciplina sanzionatoria, con la conseguenza che non va effettuata alcuna comunicazione al Prefetto e non va irrogata la revoca di sistema.

In ogni caso di revoca dell'autorizzazione il trattario è tenuto ad effettuare l'inserimento in Archivio dei dati relativi agli assegni non restituiti, ai sensi sia dell'art. 10-bis, lett. b), della legge n. 386/1990 (introdotto dall'art. 36 del Decreto Legislativo in parola), sia della predetta normativa di attuazione: art. 6 DM 7 novembre 2001, n. 458 e art. 7 Regolamento della Banca d'Italia 29 gennaio 2002 (per cui si rinvia al successivo par. 3.3).

Per completezza, va anche osservato che può accadere che l'assegno sia stato presentato al pagamento in tempo utile, ma il notaio non lo protesti perché pervenutogli fuori termine: in tal caso, ricorreranno comunque gli estremi per l'applicazione delle sanzioni amministrative (e si dovrà quindi procedere alla trasmissione dell'informativa al Prefetto) e per l'irrogazione della revoca di sistema (sempre che l'assegno non sia stato pagato nei 60 gg. successivi alla scadenza del termine di presentazione, ai sensi degli artt. 3 e 8 della legge n. 386/1990), sebbene non sia più possibile levare il protesto del titolo. Indipendentemente infatti dalla levata del protesto, il nuovo modello sanzionatorio "prevede un doppio livello di intervento: il primo, di tipo classico, demanda la reazione all'illecito ad una progressione sanzionatoria che muove dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; consentendo, poi, in determinate ipotesi, il ricorso a misure interdittive amministrative, per affidarsi infine alla tutela penale nei casi in cui tali misure siano violate; l'altro, innovativo, anticipa l'intervento sanzionatorio, consentendo alle banche, nei casi di emissione dell'assegno in mancanza di autorizzazione o privo di provvista, di provocare direttamente, tramite la revoca generalizzata delle autorizzazioni, l'allontanamento (temporaneo) dal sistema bancario del soggetto che si è dimostrato inaffidabile" (cfr. la relazione al Decreto legislativo n. 507/1999).

Il fatto che non sia mutata la configurazione dell'illecito di cui all'art. 2 legge n. 386/1990 consente anche di affermare che il momento della consumazione dell'illecito coincide con quello dell'infruttuosa presentazione del titolo per il pagamento⁴.

Va tenuto presente che tale momento - a parte il caso, sempre più raro, di presentazione del titolo direttamente allo sportello della banca trattaria - coincide con la presentazione ad una stanza di compensazione (cfr. art. 34 legge assegno) e, nel caso di assegni regolati con la procedura *check truncation*, con la presentazione in via telematica, stante quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del citato DM n. 458/2001 per cui "il termine per l'invio del preavviso di revoca decorre dalla presentazione, anche in via telematica, dell'assegno al pagamento".

³ cfr. *ex multis*, COLLURA, Aspetti civilistici della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2003, 484

⁴ per riferimenti di dottrina e giurisprudenza formatasi a proposito della precedente disciplina, cfr. PELLIZZI-PARTESOTTI, *Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni, appendice relativa alla "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari Legge 15 dicembre 1990, n. 386"*, Padova, 1991, 8

Quest'ultima procedura prevede che la circolazione materiale del titolo (per assegni bancari fino a 3.000 euro) sia troncata presso la banca negoziatrice per essere sostituita dall'invio alla trattaria di un flusso elettronico contenente in codice i dati identificativi dell'assegno⁵. Ne segue che, qualora all'atto della predetta presentazione telematica non risultino sufficienti fondi sul conto corrente del traente la banca trattaria provvede a comunicare alla banca negoziatrice il mancato pagamento dell'assegno con appropriata motivazione, chiedendo l'invio materiale del titolo.

A ricezione di tale assegno, svolti i controlli di regolarità, la banca trattaria conferma la precedente comunicazione di impagato e verifica la situazione del conto procedendo - secondo modalità del tutto analoghe a quelle seguite nel caso di mancato pagamento di un assegno presentato materialmente presso una stanza di compensazione - nel seguente, alternativo, modo:

a) se sul conto sono stati costituiti fondi sufficienti per il pagamento tardivo dell'importo facciale dell'assegno più i previsti oneri accessori, la predetta banca, su specifica disposizione del correntista in merito al pagamento di detti oneri, provvede anzitutto ad addebitare il conto ed a costituire il deposito vincolato di cui all'art. 8 legge n. 386/1990 e, contestualmente, svincola il predetto deposito, riconoscendo l'importo complessivo alla banca negoziatrice in favore del portatore del titolo, estinguendo di conseguenza l'assegno;

b) se sul conto vi sono fondi sufficienti per il solo pagamento dell'importo facciale dell'assegno, oppure in difetto di specifica disposizione del correntista in merito al pagamento degli oneri accessori, la stessa banca trattaria provvede ad addebitare il conto e a riconoscere l'importo facciale alla banca negoziatrice in favore del cedente all'incasso, restituendo nel contempo l'assegno alla stessa negoziatrice con l'annotazione attestante il mancato pagamento degli oneri accessori. La banca trattaria procede altresì all'invio al traente del preavviso di revoca previsto dalla legge in esame, in cui è adeguatamente circostanziato il fatto che il solo pagamento dell'importo facciale del titolo non è idoneo ad evitare l'iscrizione in CAI in mancanza del pagamento degli ulteriori oneri accessori previsti dalle vigenti disposizioni (cfr. la circolare ABI, serie Tecnica n. 25 del 13 giugno 2006).

2.2. Il pagamento tardivo dell'assegno emesso senza provvista

La nuova disciplina non ha innovato anche per quanto attiene il pagamento tardivo dell'assegno emesso senza provvista: i nuovi artt. 8 e 9 legge n. 386/1990 prevedono infatti che né il procedimento amministrativo, né l'iscrizione nell'Archivio possano aver luogo qualora, nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, il traente abbia effettuato il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale (ex art. 3 della legge n. 386/1990) e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Tale pagamento può essere effettuato - oltre che nelle mani del portatore del titolo o del pubblico ufficiale che ha levato il protesto (o reso la constatazione equivalente) - anche "presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo".

Al fine di evitare l'iscrizione in Archivio compete al traente l'onere della prova del rispetto della procedura e dei termini previsti per il pagamento tardivo⁶. E' stato in particolare rilevato dalla giurisprudenza⁷ che "le condizioni di validità della prova in questione, disciplinate dalla legge, non sono soddisfatte nell'ipotesi in cui l'ultimo giorno utile il debitore presenti una quietanza con l'indicazione di

⁵ cfr. SEGRETO-CARRATO, *L'assegno*, Milano, 2001, 674

⁶ cfr. Tribunale di Lucca, ordinanza del 17 maggio 2006

⁷ cfr. Tribunale di Trani, Sez. distaccata di Ruvo di Puglia, ordinanza del 18 aprile 2006

un numero di assegno diverso da quello oggetto del mancato pagamento e solo successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 8 legge 15 dicembre 1990 n. 386 presenti una quietanza corretta”.

E' da ritenersi avvenuta legittimamente l'iscrizione in CAI del soggetto che presenti alla banca trattaria la predetta quietanza solo dopo la scadenza dei sessanta giorni e la banca - scaduto il predetto termine - abbia già provveduto all'iscrizione in CAI. L'art. 8 della legge n. 386/1990 prevede infatti, al comma 1, che il traente che ha emesso un assegno senza provvista può evitare tale iscrizione solo se “entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale, delle eventuali spese per il protesto o la constatazione equivalente” ed, al successivo comma 3, che “la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o del rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto”. Sul punto precisa l'art. 15, 2° comma, DM n. 458/2001 che “la prova del pagamento tardivo dell'assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall'interessato durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario”.

Nel caso in parola è da tenere presente che qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione nell'Archivio, il traente fornisca la prova di avere effettivamente pagato l'assegno nei termini previsti dal predetto art. 8, non sussistono più le condizioni per la permanenza di tale nominativo nell'Archivio: da un punto di vista sostanziale, infatti, non può sostenersi che ricorrano tutti gli elementi per ritenere applicabili le sanzioni conseguenti all'emissione di un assegno mancante in tutto o in parte di provvista ai sensi dell'art. 2 legge n. 386/1990. Alla cancellazione (ed alla rettifica) dei dati nell'Archivio può provvedere “l'ente che ha originato la relativa segnalazione, anche su ordine dell'autorità giudiziaria o del garante per la protezione dei dati personali. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o del garante che dispongono la sospensione ovvero la cancellazione temporanea dell'iscrizione sono eseguiti dall'ente che ha originato la segnalazione; in tal caso, traccia della segnalazione, non più consultabile e protetta in conformità ai vigenti requisiti di sicurezza, viene conservata al solo fine di consentire l'eventuale riattivazione dell'iscrizione”⁸. Sul punto può richiamarsi anche l'ordinanza del Tribunale di Modica del 7 febbraio 2006 per cui “è infondata la domanda di cancellazione di dati dalla Centrale di Allarme Interbancaria rivolta nei confronti della Banca d'Italia, non avendo quest'ultima la titolarità passiva del diritto controverso; difatti, in base alla normativa di riferimento, al suddetto Istituto non compete alcun potere concretamente gestorio, quale la cancellazione dei dati inseriti nell'archivio, ma solo un potere superiore di controllo ed eccezionalmente sostitutivo”⁹.

In argomento va inoltre rammentato l'orientamento della Suprema Corte per cui “ai fini della declaratoria di improcedibilità prevista dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è necessario che il pagamento dell'assegno e delle altre somme avvenga entro i termini indicati, ma non occorre che anche la prova dell'avvenuto pagamento venga formata entro lo stesso termine”¹⁰. Con riferimento poi all'attestazione da parte del predatore dell'assegno del pagamento ricevuto, tale Corte ha ritenuto che è necessario che la predetta attestazione, ove rilasciata successivamente al decorso dei sessanta giorni, specifichi la data in cui il pagamento è avvenuto, che al fine di essere giuridicamente rilevante ai fini della mancanza della condizione di procedibilità, deve essere tempestivo e cioè avvenuto nei termini di cui all'art. 8¹¹.

⁸ cfr. art. 5, 4° comma, del Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, così come modificato il 16 marzo 2005

⁹ in senso analogo cfr. Trib. di Roma, ordinanza del 23 marzo 2006

¹⁰ (Cass. 10 dicembre 1992 n. 11750 in www.deapprofessionale.it)

¹¹ (cfr. Cass. 2 dicembre 1994 n. 12183, riportata in Segreto-Carrato, *op. ult. cit.*, 697)

La quietanza va rilasciata con firma autenticata del portatore, mentre non è necessario che tale atto abbia data certa nell'ambito del termine previsto dagli artt. 2 e 8 della legge in parola, con la conseguenza che è idonea, come prova, una quietanza con firma autenticata avente data certa successiva alla scadenza del termine, ma che attesti che il pagamento è avvenuto nell'ambito del predetto termine¹². Una recente decisione del Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto legittima la richiesta di un imprenditore che, nell'impossibilità di far fronte ai propri impegni presso fornitori e dipendenti, si era rivolto con procedura d'urgenza al Garante stesso per ottenere la cancellazione del suo nominativo dalla Centrale d'Allarme Interbancaria. Tale Autorità, "pur riconoscendo che l'inserimento del nominativo dell'imprenditore è avvenuto lecitamente e nel rispetto della normale prassi bancaria, ha ritenuto pienamente legittimo intervenire successivamente sui dati inseriti nell'archivio, i quali documentano ora una situazione non corrispondente alla realtà: ai fruitori dell'archivio l'imprenditore appariva infatti come un soggetto che non aveva provveduto al pagamento, neppure tardivo, dell'assegno. Pagamento che era stato, invece, effettuato per intero nei termini indicati dalla banca, anche se la documentazione in grado di dimostrarlo, per una serie di vicende, non era stata accettata ed era giunta con lieve ritardo"¹³.

2.3. Le irregolarità formali degli assegni ed il ruolo del protesto

Gli adempimenti in oggetto si riferiscono ovviamente a casi in cui il pagamento venga rifiutato in relazione agli illeciti di cui agli artt. 1 o 2 della legge n. 386/1990, e non per altri motivi, quali ad esempio irregolarità formali del titolo (alterazione nella data, nell'importo, ecc.).

In questo senso si pone la recente ordinanza del Tribunale di Lucca dell'11 aprile 2006 per cui "la dichiarazione di mancato pagamento di un assegno per la non riferibilità della firma di traenza al correntista (in quanto apparentemente contraffatta o, comunque, non conforme allo *specimen*) non rientra fra i casi per i quali la legge prevede l'iscrizione del nominativo del correntista nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari".

Sia pure per inciso, è opportuno ricordare che il controllo della regolarità formale degli assegni negoziati e presentati al pagamento - controllo che logicamente precede quello della verifica, ad esempio, dell'esistenza o meno di provvista - compete sia alla banca negoziatrice sia alla banca trattaria, con identico impegno di diligenza qualificata per entrambi i soggetti¹⁴, salvo quello attinente la verifica della conformità della sottoscrizione del traente allo specimen di firma, controllo che può effettuare ovviamente soltanto la banca trattaria.

Altro aspetto di rilievo è quello concernente il ruolo da assegnare al protesto, alla luce delle novità introdotte dalla normativa in argomento. La questione assume rilevanza specie se si considera che il nuovo art. 8-bis legge n. 386/1990 (così come introdotto dall'art. 33 del predetto Decreto Legislativo) prevede che, in mancanza del protesto, l'informativa al Prefetto, necessaria per l'avvio del procedimento sanzionatorio, debba essere curata dal trattario.

Ai sensi della previgente disciplina - ex art. 9 legge n. 386/1990, che condizionava l'informativa di reato da parte del pubblico ufficiale alla levata del protesto del titolo - erano sorti dubbi interpretativi sulla necessità di procedere alla relativa richiesta anche nei casi in cui, da un punto di vista civilistico, ciò

¹² Cass. 19 marzo 1993, n. 2623, in www.deaprofessionale.it ed in dottrina, CARRATO, La centrale di allarme interbancaria: profili normativi, organizzativi e operativi, in Atti del Seminario di aggiornamento ABIFormazione, tenutosi a il 28 gennaio 2003

¹³ cfr. Newsletter, 1° novembre 2004, in www.garanteprivacy.it

¹⁴ cfr. SEGRETO-CARRATO, *op. ult. cit.*, 316

non fosse indispensabile, e cioè nel caso di assegni privi di firme di girata o addirittura emessi con la clausola “senza spese” o “senza protesto”. La nuova legge, che depenalizza i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista, consente ora di superare le preoccupazioni in ordine alle conseguenze di carattere, appunto, penalistico derivanti dalla mancata levata del protesto, che dovrebbe essere quindi effettuato solo in considerazione dell'esigenza di tutelare le azioni di regresso, e rientrare quindi nell'ambito di applicazione strettamente civilistico suo proprio, a prescindere da altre considerazioni estranee alla sua funzione originaria¹⁵.

3. Gli adempimenti delle banche

La nuova disciplina prevede l'applicazione di due diverse tipologie di sanzione per punire l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, che comportano lo svolgimento da parte delle banche di alcune attività, innovative rispetto a quelle che derivavano dal rispetto della normativa previgente.

Tali sanzioni, geneticamente connesse al verificarsi dell'illecito, ma che si discostano immediatamente nel loro iter applicativo, sono: A) la sanzione amministrativa, applicata dal Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno al termine di un apposito procedimento, conseguente alla ricezione del rapporto di accertamento dell'illecito trasmesso dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o, nei casi in cui il protesto non sia stato levato, alla ricezione dell'informativa da parte del trattario; B) la revoca di sistema, ossia il divieto di emettere assegni bancari o postali nel periodo in cui il nominativo del soggetto revocato risulta iscritto nell'Archivio, alla cui alimentazione provvedono le banche nonché gli uffici postali.

3.1. Informativa al Prefetto

Quanto all'informativa in oggetto vale la pena qui di ricordare solo che - ai sensi dell'art. 8, 1° e 2° comma, legge n. 386/1990 (introdotto dall'art. 33 d.lgs. n. 507/1999) - il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative è avviato, nei casi in cui l'assegno non sia stato pagato per mancanza di autorizzazione o di provvista, dopo la trasmissione al Prefetto territorialmente competente del rapporto di accertamento della violazione da parte del pubblico ufficiale (qualora si stato levato il protesto o la dichiarazione equivalente) o dell'informativa inviata direttamente dalla banca trattaria (nel caso in cui non sia stato levato il protesto o la dichiarazione equivalente).

3.2. La revoca di sistema

L'iscrizione in Archivio, effettuata dal trattario, comporta per il soggetto iscritto la c.d. “revoca di sistema” (che sostituisce, a livello sanzionatorio, la revoca aziendale). Essa consiste nella revoca (della durata di sei mesi) di ogni autorizzazione ad emettere assegni, nonché nel divieto per qualunque banca ed ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente, e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'Archivio, anche se emessi nei limiti della provvista, per un identico periodo di tempo (art. 9, commi 3 e 4, legge n. 386/1990, come introdotti dall'art. 34 dello stesso Decreto Legislativo). Vista la rilevanza della sanzione in argomento, particolare attenzione va dedicata alle modalità con cui si comunica al traente il preavviso di revoca, da cui potrà conseguire l'iscrizione in

¹⁵ Per la specifica funzione, svolta dal protesto, di rendere possibile l'azione di regresso contro il girante e gli altri obbligati, cfr. SEGRETO-CARRATO, *op. ult. cit.*, 362

Archivio¹⁶. Con tale preavviso - da inviare solo con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2 della citata legge (e cioè in caso di emissione di assegno senza provvista) - il trattario comunica al traente, entro dieci giorni dalla presentazione al pagamento dell'assegno (non pagato per mancanza totale o parziale di provvista) che, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno, senza che egli abbia provveduto ad effettuare il pagamento (fornendone la prova), inserirà il suo nominativo nell'Archivio e che dalla data di iscrizione gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Nella comunicazione il traente sarà invitato anche a restituire alla scadenza di tale termine - e sempre che non abbia effettuato il pagamento - tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche ed agli uffici postali che li hanno rilasciati.

L'invio al traente del preavviso di revoca costituisce il necessario presupposto per l'inserimento in Archivio, in quanto il trattario, se non vi provveda, non potrà procedere alla trasmissione della connessa segnalazione. L'iscrizione in Archivio - ex art. 9-bis, 3° comma - non potrà comunque avvenire se non decorsi almeno dieci giorni lavorativi bancari (come precisa l'art. 3, 3° comma, DM n. 458/2001) dalla data di ricevimento di detto preavviso (art. 9-bis, 3° comma).

Va subito avvertito che il mancato rispetto da parte del trattario del termine per l'invio del preavviso comporta l'obbligo a suo carico di pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di 10.329,14 euro per ogni assegno (art. 9-bis, 5° comma).

Quanto alle modalità con le quali comunicare al traente il preavviso di revoca, l'art. 9-bis legge in parola ne ha previsto l'invio con "telegramma, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento". Il traente (art. 9-ter) è tenuto ad eleggere domicilio all'atto della conclusione della convenzione di assegno, ed a comunicare eventuali variazioni di tale luogo. Per la decorrenza del termine per l'invio di tale preavviso, l'art. 9-bis, 2° comma, prevede che esso vada calcolato dal momento della presentazione del titolo al pagamento (su cui cfr. quanto indicato al precedente par. 2.1. in tema di presentazione al pagamento in via telematica).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, l'art. 9 della legge n. 386/1990 stabilisce che il trattario iscrive il nominativo del traente nell'Archivio.

A tal fine il trattario trasmette - a norma dell'art. 5, comma 1, DM n. 458/2001 - i seguenti dati: a) le generalità di coloro che hanno sottoscritto l'assegno, quando per l'emissione del titolo è richiesta la firma congiunta; b) le generalità del delegante nel caso di delega di traenza; c) la denominazione o la ragione sociale dell'ente, anche se privo di personalità giuridica, nel caso di assegno emesso in nome e per conto di quest'ultimo.

Quando il traente non è identificabile, il trattario non effettua alcuna trasmissione di dati all'Archivio (cfr. il comma 2): è il caso ad esempio in cui, pur essendo possibile effettuare la levata del protesto a nome del soggetto che ha firmato l'assegno (in quanto il titolo è stato sottoscritto con firma leggibile), la banca non dispone dei dati identificativi del traente, necessari per l'iscrizione in Archivio, perché non ha concesso a tale soggetto l'autorizzazione a trarre assegni.

Sulla base di quanto previsto nel Decreto ministeriale, nel caso in cui l'assegno è tratto su un conto cointestato a firma congiunta, qualora tutti i cointestatari abbiano firmato l'assegno, tutti i nominativi di tali soggetti saranno inseriti in Archivio. Se, al contrario, l'assegno è stato sottoscritto solo da alcuni dei cointestatari, ed è stato quindi tratto in violazione dell'obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati, saranno inseriti in Archivio i nominativi dei soli firmatari. Se il conto corrente è cointestato

¹⁶ cfr. art. 9-bis legge n. 386/1990

a più persone con firma disgiunta, l'iscrizione in Archivio opera nei confronti del contitolare del conto firmatario dell'assegno emesso senza autorizzazione o provvista, e non degli altri contitolari.

Nel caso di assegno emesso dal delegato alla traenza, è iscritto in Archivio il delegante, ma sempre che il delegato abbia agito nei limiti della delega conferitagli. In caso contrario, è il delegato ad essere iscritto perché ha agito in carenza di potere.

Per quanto concerne il caso di un assegno a valere su di un conto corrente intestato ad un ente, il predetto Decreto ministeriale specifica che l'iscrizione avviene a nome dell'ente nel caso in cui vi sia la spendita del nome dell'ente medesimo, proprio perché - in funzione del rapporto di immedesimazione organica tra l'ente e la persona fisica che lo rappresenta - l'ente stesso deve considerarsi traente il titolo, mentre chi firma materialmente l'assegno è semplicemente un mero emittente dello stesso¹⁷. La revoca dell'autorizzazione a trarre assegni va così comunicata al predetto ente "quale soggetto traente, e non al delegato, semplice emittente, che non può dolersi che il trattario non ha effettuato la comunicazione anche nei suoi confronti"¹⁸.

Ne deriva anche che l'avvenuta iscrizione nel predetto Archivio di una determinata persona fisica, a seguito della revoca dallo stesso subita a titolo personale, non determina di per sé l'impossibilità dell'ente di trarre assegni, avvalendosi a tal fine del predetto soggetto. E' comunque necessario che, nel caso ora indicato, l'assegno sia sottoscritto con evidenziazione della qualità rivestita dal firmatario - anche senza l'utilizzo di formule sacramentali e solenni¹⁹ - onde garantire la riferibilità all'ente dell'operazione implicante l'obbligazione cambiaria, poiché in caso contrario l'obbligazione diviene imputabile al sottoscrittore in proprio²⁰.

3.3. La responsabilità del trattario

L'art. 10 della legge n. 386/1990 - come modificato dall'art. 35 d.lgs. n. 507/1999 - prevede che il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'Archivio ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di 10.329,14 euro per ogni assegno.

L'indicata sanzione costituisce una forma di coazione diretta ad assicurare il corretto funzionamento dell'Archivio a beneficio della generalità dei consociati, ferma restando la possibilità della banca trattaria di rivalersi nei confronti del traente²¹. Essa scatta per il solo fatto che il traente emetta assegni nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, comportamento reso possibile dallo stesso trattario che ha omesso o ritardato l'iscrizione nell'Archivio ovvero ha autorizzato il rilascio di moduli di assegno in favore di un nominativo ivi iscritto.

La banca trattaria non incorre perciò nella responsabilità in parola qualora il traente faccia uso di moduli rilasciatigli prima della sua iscrizione nell'Archivio e che utilizza, nonostante l'invito della stessa banca trattaria a restituirli (ex art. 9-bis, 1° comma, legge n. 386/1990), successivamente all'operatività della revoca sopravvenuta²².

¹⁷ cfr. in materia, SEGRETO-CARRATO, *op. ult. cit.*, 635

¹⁸ così: SEGRETO-CARRATO, *ibidem*

¹⁹ cfr. *ex multis*, GIBBONI, *Problematiche operative ed organizzative della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari*, in *Vita notarile*, 2001, 992 ss.)

²⁰ cfr. SEGRETO-CARRATO, *op. ult. cit.*, 124

²¹ cfr. COLLURA, *op. ult. cit.*, 507

²² cfr. COLLURA, *op. ult. cit.*, 501

Si rammenta al riguardo che sono inseriti nell'Archivio (sezione PASS) gli assegni non restituiti alle banche ed agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione²³. In particolare l'art. 7 del Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 prevede che: a) contestualmente alla segnalazione relativa ad una revoca di sistema, il trattario segnala all'Archivio gli assegni non restituiti dal soggetto revocato; b) nello stesso giorno in cui un proprio correntista autorizzato a trarre assegni è iscritto in Archivio da altro ente, il trattario segnala all'Archivio i dati relativi agli assegni non restituiti dal correntista medesimo; c) nello stesso giorno in cui dispone una revoca aziendale, il trattario segnala all'Archivio i dati relativi agli assegni non restituiti dal soggetto revocato.

Il nuovo art. 125 legge assegno (come modificato dall'art. 37 del Decreto legislativo in parola) dispone che il dipendente che rilascia moduli di assegno a chi risulta interdetto o revocato - sulla base delle risultanze dell'Archivio - è punito con la reclusione fino ad un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato. In tal modo, la legge prevede una forma di coazione specifica a carico di tale soggetto, che viene così responsabilizzato relativamente alla necessità di effettuare gli opportuni controlli atti a verificare la legittimazione all'emissione di assegni in colui che ne fa richiesta.

La condotta del dipendente sanzionata dalla legge consiste nell'avvenuta consegna dei moduli di assegno a persona iscritta in Archivio, e non nella semplice omissione della consultazione dell'Archivio non seguita dalla consegna dei moduli suddetti.

Il comportamento di questo soggetto va poi valutato sulla base dei soli dati iscritti nell'Archivio e quindi non rilevano dati provenienti da altre fonti, tra cui la stessa dichiarazione resa - a norma dell'art. 124 legge assegni - al momento della richiesta²⁴. In altri termini, lo specifico accertamento che la legge richiede al dipendente è quello relativo ai dati contenuti nell'Archivio, con la conseguenza che il risultato di questo accertamento, da cui emerge che il richiedente è interdetto, è il presupposto del reato.

²³ cfr. l'art. 10-bis, 1° comma, lett. b), nonché l'art. 2 DM n. 458/2001

²⁴ cfr. SEGRETO-CARRATO, *op. ult. cit.*, 747